

ALLEGATO A
STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
"PĀNES-APS"



Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: **"PĀNES -APS"**, con sede legale nel Comune di Parma, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- Incentivare e promuovere la conoscenza consapevole della filiera agroalimentare.
- Favorire la comprensione dei meccanismi che interconnettono l'uomo al territorio e al paesaggio.
- Consentire l'integrazione e la relazione tra culture in un dialogo che possa trovare nel cibo un potente mezzo di condivisione.
- Promuovere e valorizzare la cultura gastronomica italiana e la complessa articolazione delle produzioni agroalimentari attraverso attività culturali con finalità educativa.
- Dare voce ai protagonisti della filiera, agli innovatori, ai decisori, al fine di incentivare il dialogo tra le parti e promuovere nuovi orizzonti di sviluppo sostenibile.
- Stimolare e promuovere la costruzione di filiere sostenibili legate a buone pratiche agricole e modulate attorno a nuove prospettive della relazione tra città e campagna.
- Incentivare l'individuazione di soluzioni pratiche alle criticità urgenti che affliggono la filiera alimentare, primo tra tutti il grave paradosso dello spreco di risorse edibili.
- Favorire la riflessione riguardo tematiche centrali per il benessere dell'individuo e della collettività quali: la salute, la corretta alimentazione e le pratiche di sviluppo sostenibile previste dall'Agenda 2030.
- Promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
- Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.
- Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale anche coinvolgendo enti pubblici e realtà imprenditoriali locali al fine di individuare forme inedite e creative di offerta turistica.

La cornice di senso che guida il nostro progetto prende forma dall'interesse nel contribuire attivamente alla vitalità dei quartieri cittadini e delle aree limitrofe promuovendo occasioni di socialità e di integrazione. Crediamo che la diffusione della cultura alimentare possa essere un mezzo efficace nel rispondere a specifici bisogni di approfondimento e di esperienza delle comunità. Il cibo è cultura ed è mezzo efficace per la conoscenza degli altri.

Nel raggiungere le nostre finalità socio-culturali adotteremo come punto di vista specifico e per noi

identitario il tema del pane. Puntiamo alla realizzazione di occasioni di confronto attivo che si sviluppino in un approccio integrato tra sapere e saper fare.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Organizzare e promuovere eventi culturali, anche in modalità online, volti alla diffusione dei valori che guidano l'associazione e focalizzati in particolare sulla valorizzazione del territorio, della relazione tra città e campagna e della cultura alimentare.
2. Sviluppare attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali mediante la progettazione, organizzazione e gestione di dibattiti, convegni, incontri di studio, corsi, seminari, mostre, spettacoli ed in generale eventi in ambito pedagogico, psicopedagogico, educativo, didattico, filosofico, multiculturale, sociale, artistico e scientifico, al fine di renderle più consapevoli riguardo l'accoglienza delle persone e la conoscenza delle altre culture.
3. Promuovere, in collaborazione con le istituzioni locali, scolastiche, il mondo dell'associazionismo, azioni di sensibilizzazione e progetti educativi relativi alla cultura alimentare, alla sostenibilità e alle pratiche di sviluppo sostenibile previste dall'Agenda 2030.
4. Realizzare attività educative, di supporto e di intrattenimento rivolte a persone con varie forme di disagio e/o disabilità, ai loro familiari e caregiver volte a promuovere il benessere, la qualità della vita, l'autonomia e l'inclusione sociale.
5. Organizzare corsi finalizzati al miglioramento delle abilità manuali, di apprendimento, memorizzazione e rilassamento attraverso attività ludiche e formative che proteggano dalla decadenza cognitiva aiutando il mantenimento delle funzioni mentali.
6. Gestire percorsi di formazione amatoriale e professionale nell'ambito del settore culinario, enogastronomico ed affini.
7. Organizzare seminari, eventi gastronomici, serate a tema e degustazioni volte a fare conoscere la cultura alimentare italiana e di altri luoghi del mondo.
8. Esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, per autofinanziamento, osservando in tali casi le normative fiscali vigenti. A tale proposito l'Associazione, in via esclusivamente marginale, potrà, richiedendo tutte le eventuali autorizzazioni sanitarie necessarie, esercitare anche attività di somministrazione di alimenti e bevande, ricorrendo ai soci dell'Associazione per l'eventuale individuazione del soggetto preposto, ai sensi della vigente normativa, alla somministrazione di alimenti e bevande.
9. Curare lo studio, la progettazione, la realizzazione e la diffusione di percorsi culturali, esperienziali, turistici, studi, ricerche, attività educative e altre iniziative volte a divulgare la cultura alimentare sotto ogni suo aspetto.
10. Favorire politiche di promozione territoriale coordinate anche attraverso specifiche attività di consulenza.
11. Incentivare e promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, del benessere animale e all'utilizzo razionale delle risorse naturali.
12. Creare e gestire strumenti editoriali e di comunicazione digitale (sito web, social e affini) che divulgino le attività dell'associazione e ne approfondiscano i temi trattati.
13. Svolgere attività di ufficio stampa, di promozione e di comunicazione anche per conto di terzi che propongano eventi coerenti con gli interessi dell'associazione.
14. Stimolare la creazione di circuiti di produzione-vendita-consumo locale per valorizzare la agrobiodiversità nella relazione città-campagna.
15. Gestire progetti e servizi socio-educativi.
16. Sperimentare progetti e servizi innovativi di welfare di comunità.
17. Coordinare progetti di raccolta, di riflessione e di diffusione delle conoscenze e delle competenze vecchie e nuove connesse al tema dell'alimentazione e della cultura popolare, promuovendo un costante dialogo con altri esperti, altri territori e altri centri di studio e ricerca.
18. Promuovere, sostenere, costituire, mantenere ed incoraggiare l'inserimento di attività laboratoriali manuali in contesti urbani, periurbani ed agricoli.

19. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno;

- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;

- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

